

DELIBERA N. 227/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA24
S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“MEDIA24”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 208**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 4/2023 - PROC.
20/23/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito denominato Testo Unico);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione media e minori”*, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 10 aprile 2001, n. 11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione, del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità,*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 4 ANNO 2023 del 25 agosto 2023, notificato via PEC in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Media24 S.r.l. (n. ROC 23691) - fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il



marchio “Media24” - la presunta violazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Infatti, secondo quanto accertato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, “Media24”, nella giornata del 3 giugno 2023, con inizio alle ore 22:31:06 (quindi con quasi mezz’ora di anticipo rispetto alla fascia di programmazione 23:00–07:00) e fino alle ore 23:57:17, ha trasmesso, nell’ambito del palinsesto settimanale denominato “Superfilm Horror”, il film di genere horror dal titolo “*Non prendete quel metrò*”, la cui visione è stata anticipata da un’avvertenza visiva con la segnalazione del bollino rosso accompagnata dalla scritta: “Attenzione segue programma per adulti”. Nello specifico, sebbene la trasmissione del predetto film sia stata preceduta da un’avvertenza grafica atta ad avvisare i telespettatori che trattasi di film destinato a pubblico adulto, nessun altro accorgimento visivo o acustico è stato adottato per rendere percepibile tale limitazione lungo tutta la durata del film, né alla ripresa dello stesso dopo le interruzioni pubblicitarie. Pertanto, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia - accertato dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura in data 3 agosto 2023 che, per l’opera in questione: “*Non risulta essere stata fatta mai domanda di nulla osta e l’opera non risulta essere stata sottoposta a revisione/classificazione*” - ha proceduto con l’analisi del contenuto dell’opera filmica in osservanza alle indicazioni fornite dall’Autorità attraverso il “Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”. L’analisi del contenuto ha consentito di rilevare la presenza di una serie di scene violente le quali, sebbene collegate al quadro e contesto narrativo di fantasia di un film del genere horror, restano pur sempre caratterizzate dall’eccessiva morbosità delle inquadrature, per la dovizia di dettagli nella descrizione di aspetti e azioni raccapriccianti, efferate e orrifiche, tali da far assumere all’elemento della violenza una tonalità emotiva suscettibile di provocare turbamento nel minore e caratterizzare il programma quale nocivo allo sviluppo della sua personalità. Più nello specifico, al minuto 24:30 (all’incirca), e quindi 5 minuti prima del termine della fascia 07:00 - 23:00, inizia un lungo piano sequenza della durata di quasi 5 minuti dove, con un lento movimento di camera, viene inquadrato un sotterraneo dove sono presenti cadaveri umani accatastati, alcuni appesi a dei ganci assieme a parti smembrate, a generare l’impressione di una sorta di macelleria per pratiche cannibalistiche, come poi confermato dalla trama. Lo scorrere delle immagini rivela volti deturpati e orrendamente sfigurati, accompagnati da una musica inquietante e da un sottofondo di lamenti e gemiti, concorrendo così a determinare quella “condensazione degli stimoli” atta ad incrementare “il potenziale eccitativo della scena” (cfr. Libro Bianco Media e Minori – ed. Agcom 2014 e 2018). Inoltre, a prescindere dalla bassa qualità dell’emesso che non consente di comprendere come l’opera fosse originariamente in termini di luminosità e definizione, la massiccia presenza di scene buie e talvolta di difficile decifrazione, alternate a momenti di maggiore luminosità la cui funzione, però, è quella di rivelare generalmente elementi orrifici, produce il risultato di aumentare l’impatto emotivo dell’insieme, stimolando la fantasia dello spettatore all’interno di un contesto potenzialmente inquietante e disturbante; in tal senso, ulteriori esempi sono rinvenibili dal minuto 32:21 al minuto 33:48 (cadaveri appesi insanguinati, sgozzamento), al minuto 46:56 (l’assassino beve del sangue umano da un contenitore), dal minuto 52:25 al minuto 53:45 (ulteriore piano sequenza su cadaveri sfigurati) ed al

minuto 71:00 (tentativo di stupro). Infine, conclude il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nel citato atto di contestazione, certamente non concorre a contestualizzare correttamente il programma, indirizzandolo verso l'opportuno target di riferimento, la presenza di interruzioni pubblicitarie con contenuti potenzialmente destinati anche a un pubblico di minori, come la pubblicità di un noto festival del fumetto o quella della sigla di un manga, considerato che alla ripresa del film dopo i break, come detto, non vi è alcun avviso iconografico/acustico (nello specifico, gli spot delle 23:35:00 e delle 23:35:30, a 01:03:31 dall'inizio del film, al lordo delle interruzioni);

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive del 4 settembre 2023 (prot. n. 5724/A), con le quali la stessa respinge quanto contestato dallo scrivente e chiede l'archiviazione del procedimento per le seguenti ragioni:

1. Entrando nell'analisi compiuta da codesto Comitato, il film *“Non prendete quel metrò”* del 1972 comprende immagini sul tema “Horror di fantasia” con bassissima qualità dell'immagine e dell'audio (confuso e indefinito), sgranature, sfocature e immagini molto scure, fantocci/manichini palesemente falsi nella percezione visiva, come previsto dall'autocensura dell'epoca. Se l'analisi del testo filmico è finalizzata a descrivere la crudezza delle immagini contenute nel film, forse l'approfondimento andrebbe esteso a tutte le pellicole di genere che in alcuni canali nazionali vengono regolarmente trasmesse in prima serata, con rassegne “Horror splatter” di produzione recente e immagini ben più crude e violente di un film di 51 anni fa. Se invece l'analisi è indirizzata a dimostrare che il film è stato trasmesso con modalità potenzialmente pericolose per i bambini, questa emittente rileva che è sempre stata visibile la scritta “Superfilm Horror”, la cui visione è stata anticipata - come anche da Voi sottolineato - da un'avvertenza visiva con la segnalazione del bollino rosso accompagnata dalla scritta “Attenzione segue programma per adulti”. Pertanto, a nostro avviso, il pubblico è sempre stato a conoscenza della natura horror del contenuto.

2. Quanto alle pubblicità contestate specifichiamo che esse sono andate in onda alle ore 23:35 oltre quindi agli orari di garanzia dei minori. Le fiere del fumetto/manga/collezionismo trattano prettamente prodotti e materiali per adulti, gli ingressi a queste fiere sono sempre a pagamento tramite iscrizioni online, gli eventuali minori sono sempre accompagnati da adulti.

3. La pubblicità della sigla non è un manga ma un'anime. Trattasi di una ristampa in vinile della sigla di un vecchio robottone in tiratura limitata dedicata al collezionismo di appassionati del mondo vintage (non per i minori che non conoscono il supporto del vinile), anche qui prettamente per adulti, in quanto i bambini di oggi preferiscono cartoni animati attuali o di tendenza.

4. Quanto al fatto che il film in questione non risulti inserito nel database della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, crediamo che ciò sia da ascrivere alla casa produttrice del film.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con nota prot. n. 0233173 del 15 settembre 2023, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla società Media24 S.r.l. (n. ROC 23691) - fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "Media24" - per la violazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 osservando quanto segue:

1. relativamente al punto 1. delle controdeduzioni è opportuno ricordare, come sopra già rappresentato, che l'analisi del testo filmico si è resa necessaria a causa della mancanza di una classificazione ufficiale dell'opera in questione, proprio al fine di determinare se fossero o meno rinvenibili elementi potenzialmente in grado di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, come poi fattualmente rilevato e sopra descritto, senza escludere dall'analisi elementi extra testuali, quali la bassa qualità dell'immagine e del sonoro. Tale analisi, peraltro, si sarebbe rilevata superflua se il fornitore avesse adottato, per l'intera durata della trasmissione, un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente, al fine di informare esplicitamente lo spettatore in merito al contenuto del programma diffuso in quel momento, o se il programma fosse stato diffuso interamente all'interno della fascia 23:00-07:00. Nel caso di specie, e al contrario di quanto dichiarato dalla società, la dicitura che appare per tutta la durata non risulta essere la medesima della sigla iniziale, denominata "Superfilm Horror", ma appare esclusivamente la dicitura "Superfilm" in colore azzurro, semanticamente priva di qualsivoglia richiamo al genere horror o più generalmente a contenuti destinati ad un pubblico adulto dove, casomai, viene convenzionalmente utilizzato il colore rosso. Ne consegue che, al contrario di quanto affermato dalla Società, ovvero che "il pubblico è sempre stato a conoscenza della natura horror del contenuto", da quanto esposto emerge come il solo pubblico che poteva essere "sempre" a conoscenza della natura horror del contenuto, in base agli elementi grafici adottati dall'emittente, era il pubblico che aveva potuto vedere l'unico avviso apparso prima dell'inizio del film; chiunque si fosse sintonizzato immediatamente dopo e fino alla fine della pellicola, non avrebbe visto in sovraimpressione alcun simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. In merito all'osservazione che tale analisi andrebbe estesa alle attuali pellicole di genere, senza entrare ora nel merito di questioni che esulano dalla specifica fattispecie rilevata, si evidenzia come lo stesso fornitore, seppur solo all'inizio del film, abbia ritenuto di inserire la dicitura "Attenzione segue programma per adulti", evidentemente concordando, quantomeno all'epoca della messa in onda, con la valutazione del contenuto filmico svolta dal Comitato;

2. relativamente al punto 2. delle controdeduzioni, si evidenzia come alcuna contestazione sia stata mossa in merito alle pubblicità trasmesse durante il film, ma ci si è limitati ad osservare, in un'ottica "paratestuale", come il contenuto delle stesse non fornisse alcun aiuto allo spettatore per contestualizzare correttamente l'opera filmica ma casomai, trattandosi di pubblicità "potenzialmente" in grado di attirare l'attenzione anche di un pubblico di minori, avrebbe potuto ottenere l'effetto contrario;

3. relativamente al punto 3. delle controdeduzioni, per identità di materia si rimanda a quanto già espresso al punto 2.;

4. infine, relativamente al punto 4., nessuna contestazione è stata mossa alla Società in merito all'appurata mancanza di classificazione dell'opera filmica.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento al punto 1., si condividono le considerazioni del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia. In particolare, si rileva che il citato CO.RE.COM. ha correttamente effettuato l'analisi del contenuto del film *“Non prendete quel metro”*, mandato in onda il 3 giugno 2023, dalle ore 22:31:06. Infatti, il film - la cui visione è stata anticipata da un cartello con soprariportata la scritta *“Superfilm horror”* e da un'avvertenza visiva con la segnalazione del bollino rosso accompagnata dalla scritta: *“Attenzione segue programma per adulti”* - non è risultato essere stato sottoposto al vaglio della c.d. Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incardinata presso il Ministero della cultura, verosimilmente in quanto non prodotto per il cinema e/o non distribuito nelle sale cinematografiche italiane. In assenza della valutazione della citata Commissione, il CO.RE.COM. ha correttamente effettuato l'analisi del contenuto del programma mandato in onda dall'emittente locale, allo scopo di verificarne la rispondenza alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori.

Nel caso di specie, si precisa che nessun altro accorgimento visivo o acustico è stato adottato dall'emittente lungo tutta la durata del film, né alla ripresa dello stesso dopo le interruzioni pubblicitarie, salvo l'apposizione della scritta *“Superfilm”* di colore azzurro che non può essere considerata alla stregua di simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente ovvero di sistema di segnalazione iconografica di chiara evidenza visiva volto a informare i telespettatori circa la natura del programma e la sua inidoneità per un pubblico di minori.

L'analisi del contenuto del film conferma quanto accertato e contestato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia. Anche se la registrazione risulta di bassa qualità, il film in parola contiene inequivocabilmente una serie di scene di violenza, descritte nell'atto di contestazione e soprariportate, caratterizzate da alto potenziale eccitativo inferibile, tra l'altro, dalla morbosità delle inquadrature (insistenza sui particolari, dettagli) e dalla condensazione degli stimoli (aumento improvviso volume, musica, suoni, rumori, luci, scelte cromatiche, movimenti di macchina, urla, gemiti) che le caratterizzano. Il potenziale eccitativo rilevato, unitamente ai particolari stati emotivi delle vittime (disperazione, paura, terrore) e all'assenza di idonei filtri o accorgimenti tecnici adottati dall'emittente volti ad impedire la visione di alcuni contenuti, fa assumere alle scene una tonalità emotiva di particolare intensità. Va altresì valutato il tipo di violenza rinvenibile nel film, in questo caso sadica, spietata e caratterizzata da particolare accanimento, e gli effetti sulle vittime (decapitazioni, volti deturpati...) che viene agita in un contesto di sostanziale *“disumanizzazione delle vittime”*. Il programma - tenuto conto del suo oggetto, dei suoi contenuti e degli altri connessi elementi sopra rilevati, quali l'orario di messa in onda (dalle ore 22:31 circa e quindi prima delle ore 23:00 di cui all'art. 37, comma 2 del Testo Unico), il mancato utilizzo di accorgimenti tecnici volti a escluderne la visione ai minori, la mancanza per l'intera durata della trasmissione di un simbolo visivo chiaramente

percepibile e riconoscibile dall'utente - risulta nocivo allo sviluppo fisico, psichico e morale del minore telespettatore, ovvero concretamente idoneo a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti (ad es. bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore.

Con riferimento ai punti 2., 3., 4. si rimanda alle considerazioni già espresse dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia e soprariportate.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Media24 S.r.l. con sede legale a Pordenone (PN) – Via Vallona 17/A, fornitore del servizio di media audiovisivo con il marchio “Media24”, integri la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso il giorno 3 giugno 2023, con inizio alle ore 22:31 circa il film di genere horror dal titolo “*Non prendete quel metro*”, la cui visione è stata anticipata da un'avvertenza visiva con la segnalazione del bollino rosso accompagnata dalla scritta: “Attenzione segue programma per adulti”;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 4 ANNO 2023 del 25 agosto 2023, notificato via PEC in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 da parte della società Media24 S.r.l. con sede legale a Pordenone (PN) – Via Vallona 17/A, fornitore del servizio di media audiovisivo con il marchio “Media24”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 67, comma 5, che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è nel complesso da ritenersi di lieve entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione dalle ore 22:31 circa di film risultato nocivo a un pubblico di minori, in assenza sia di accorgimento tecnico volto a escluderne la visione ai minori, sia di simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente per l'intera durata della trasmissione; va comunque tenuto conto che l'emittente ha utilizzato alcuni accorgimenti, se pur insufficienti, volti ad avvertire i telespettatori circa la destinazione del film ad un pubblico adulto (avvertenza visiva prima della sua messa in onda e gran parte del film in onda dopo le ore 23:00).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano un bilancio in perdita e un fatturato pari a euro 51.170 euro (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 4 ANNO 2023 del 25 agosto 2023, notificato via PEC in pari data, nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Media24 S.r.l. con sede legale a Pordenone (PN) 33170 – Via Vallona 17/A (C.F. e P.Iva 04155980271, ROC n. 23691), fornitore del servizio di media audiovisivo con il marchio “Media24” di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 227/23/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 227/23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba